

PROCEDURA PER IL NOLEGGIO, A FREDDO E FULL SERVICE DI UNA PALA CINGOLATA COMPRESI COSTI DI TRASPORTO A/R

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Redatto da:

Responsabile Unico del Progetto – f.to Marica Antonietti

Tecnico a supporto del RUP – f.to Dr. Geol. Lorenzo Magi Galluzzi

ASA S.r.l.
Azienda Servizi Ambientali
Via San Vincenzo, 18
60013 Corinaldo (AN)
Capitale Sociale € 25.000
Nr. Iscr. reg. Imprese AN e
C.F.: 02151080427
telefono: +39 071 7976209
e-mail: info@asambiente.it
PEC: asambiente@pec.it
sito internet: www.asambiente.it
Impianto di smaltimento
Via San Vincenzo, sn
60013 Corinaldo (AN)
Tel. +39 071 7976369
e-mail: accettazione@asambiente.it
PEC: asambiente@pec.it



Attestazione nr. 47326/17/00 del
21/07/2022 per le categorie OG12
classifica III-BIS e OS1 classifica III



Sommario

ART.01 – DEFINIZIONI	4
ART.02 – EFFETTO OBBLIGATORIO DEL CONTRATTO	4
ART.03 - OGGETTO DELLA FORNITURA.....	4
ART.04 – AMMONTARE COMPLESSIVO DELLA FORNITURA.....	5
ART.05 - CRITERI DI AGGIUDICAZIONE	5
ART.06 - CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME DEL MEZZO DA OFFRIRE	6
ART.07 - LUOGO E TERMINI DELLA CONSEGNA.....	6
ART.08 – ASSISTENZA TECNICO/MANUTENTIVA.....	8
ART.09 - ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE	10
ART.10 - PENALI	10
ART.11 - GARANZIA PER DIFFORMITÀ E VIZI	11
ART.12 - ONERI A CARICO DEL FORNITORE	11
ART.13 - PAGAMENTO E TEMPI DI FATTURAZIONE	13
ART.14- CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO	15
ART.15 - CESSIONE DEI CREDITI.....	15
ART.16 – RISOLUZIONE E RECESSO	16
ART.17 - VINCOLO GIURIDICO	16
ART.18 - GARANZIA PROVVISORIA.....	16
ART.19 – GARANZIA DEFINITIVA.....	17
ART.20 - STIPULA DEL CONTRATTO.....	17
ART.21 - MODIFICA DEI CONTRATTI IN CORSO DI ESECUZIONE.....	17
ART.22 – REFERENTI AZIENDALI DEL FORNITORE	18
ART.23 – NORME TECNICHE PER L'ESECUZIONE DEL CONTRATTO.....	18

ART.24 - GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE	18
ART.25 – DANNI DI FORZA MAGGIORE.....	19
ART.26 - REQUISITI E NORMATIVA DI SICUREZZA	19
ART.27 - BREVETTI.....	20
ART.28 - RESPONSABILITA' DELL'AGGIUDICATARIO ED ASSICURAZIONI	21
ART.29 - OSSERVANZA DEGLI OBBLIGHI DI LEGGE	22
ART.30 - VALIDITA' ED ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO.	23
ART.31 - RISERVATEZZA	23
ART.32 - ELEZIONE DI DOMICILIO E SUA VARIAZIONE E VARIAZIONE RAGIONE SOCIALE	23
ART.33 - FORO COMPETENTE	23
ART.34 - NORME DI RINVIO ED INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO	24
ART.35 - PRIVACY	24

ART.01 – DEFINIZIONI

Fornitore/Impresa

La persona fisica o giuridica alla quale la Committente affida la fornitura nonché i suoi legali successori e aventi causa.

Committente

A.S.A. S.r.l. – Azienda Servizi Ambientali con sede legale in Via San Vincenzo n. 18 – 60013 Corinaldo (AN).

Direttore dell'esecuzione del contratto

Il tecnico debitamente nominato dalla Committente a cui è affidato il controllo della corretta applicazione delle clausole contrattuali, nonché la corretta esecuzione della fornitura. Tale Tecnico potrà avvalersi della collaborazione di alcuni assistenti da lui designati e/o di specialisti per i controlli qualitativi, di sicurezza ed ambientali.

ART.02 – EFFETTO OBBLIGATORIO DEL CONTRATTO

Il Fornitore resterà vincolato dal momento della presentazione dell'offerta, mentre la Committente dal momento della sottoscrizione del contratto in cui saranno richiamati i documenti che definiscono il pieno accordo tra le parti.

Il testo autentico dei documenti che regolano i rapporti contrattuali fra le parti è in lingua italiana indipendentemente dal fatto che gli stessi possano essere tradotti in altre lingue per scopi informativi. Di conseguenza, l'unica versione di tali documenti valida e vincolante per le parti è la versione in lingua italiana.

ART.03 - OGGETTO DELLA FORNITURA

Il presente Capitolato Speciale d'Appalto ha per oggetto il **noleggio senza conducente, "full service" di n. 1 pala cingolata per un periodo di 36 (trentasei) mesi** senza possibilità alcuna di proroga né tacita né espressa, da utilizzare a servizio dell'impianto di smaltimento rifiuti ubicato in Via San Vincenzo n. snc – 60013 Corinaldo (AN). **Il noleggio comprende anche i costi di trasporto di andata e di ritorno.**

Il noleggio dovrà essere comprensivo della manutenzione programmata e di tutte le riparazioni ordinarie e straordinarie necessarie per garantire la piena funzionalità operativa della macchina inclusa la fornitura ed il ricambio di lubrificanti e ogni altro materiale (escluso carburante) necessario, con la sola esclusione di quelle manutenzioni derivanti da imperizia degli operatori della Committente.

Le caratteristiche tecniche, le specifiche, le dotazioni minime richieste, le particolarità costruttive che sono elencate a seguire del presente capitolato sono da intendersi come **standard minimo inderogabile** con riferimento alla funzionalità della macchina noleggiata.

Ciascun concorrente in fase di gara è libero di proporre soluzioni integrative, innovative, comunque migliorative rispetto allo standard minimo richiesto, descrivendole in un'apposita relazione tecnica illustrativa e potendo allegare relazioni, disegni, immagini, filmati e quant'altro ritenuto necessario per dimostrare quanto proposto.

Nel merito si precisa che, in ogni caso, ove nella documentazione di gara sono indicati modelli, marchi, questi sono proposti unicamente a titolo esemplificativo al fine di meglio chiarire le caratteristiche generali del prodotto atteso e non costituiscono in nessun caso indicazione espressa o sottintesa di orientamento già maturato dalla Committente, rimanendo facoltà di ciascun produttore offrire modelli analoghi, purché aventi le caratteristiche di minima elencate nelle predette specifiche tecniche.

CPV 43261100-1

ART.04 – AMMONTARE COMPLESSIVO DELLA FORNITURA

L'importo complessivo del noleggio a freddo e full service (per un periodo di 36 mesi) compresi costi A/R ammonta ad euro 240.000,00 (duecentoquarantamilaeuro/00) oltre Iva come per legge di cui € 0,00 (zero/00) sono oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso. Per il presente affidamento non sono previsti rischi interferenziali di cui all'art. 26, comma 3, del D.Lgs 81/2008, poiché trattasi di mera fornitura.

Il ribasso dovrà essere offerto sull'importo complessivo posto a base di gara, pari ad euro 240.000,00 (duecentoquarantamilaeuro/00).

Il suddetto importo comprende tutti gli oneri connessi allo svolgimento della fornitura, ivi compresi i costi per il trasporto (A/R), scarico e collocazione presso l'impianto di Corinaldo (AN), Via San Vincenzo snc del mezzo noleggiato.

ART.05 - CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

Il presente appalto sarà aggiudicato mediante il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 108 del D. Lgs. 36/2023 trattandosi di fornitura con caratteristiche standardizzate.

L'impresa dovrà rimettere la propria offerta sotto forma di ribasso percentuale (unico ed incondizionato), sull'importo complessivo posto a base di gara. L'aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola offerta valida.

Non sono ammesse offerte in aumento.

Restano peraltro salve le definitive, insindacabili decisioni dell'Azienda che si riserva la facoltà di non aggiudicare l'appalto per irregolarità formali, per motivi di opportunità, convenienza o qualora reputasse le offerte pervenute non congrue o non coerenti con gli interessi pubblici.

ART.06 - CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME DEL MEZZO DA OFFRIRE

Il Fornitore dovrà garantire, in fase d'offerta, il rispetto delle caratteristiche riportate nella seguente scheda tecnica. Ovviamente qualora durante l'espletamento della gara venissero offerte analoghe attrezzature con elementi migliorativi, innovativi o integrativi, l'aggiudicazione recepirà la modifica proposta e automaticamente si provvederà alla sostituzione della scheda tecnica dell'attuale Capitolato con quella di aggiudicazione. La nuova scheda opererà per tutti i contenuti del Capitolato Speciale d'Appalto.

La Committente intende noleggiare a "full service" **Nr. 1 pala cingolata (anno di costruzione non antecedente al 2021) con le seguenti caratteristiche minime:**

- Motore: potenza netta – ISO 9249/SAE J1349 > 140 kW
- Motore: conforme agli standard sulle emissioni U.S. EPA Tier 4 Final/ EU Stage V
- carro – cingoli al suolo > 2500 mm
- carro – carreggiata > 1800 mm
- carro – gruppi cingoli (38 sezioni) per impieghi gravosi a doppia costola da 550 mm, con foro centrale
- serbatoio carburante > 300 litri
- peso operativo > 20000 kg
- benna > 3 m³
- Cabina con struttura ROPS/FOPS pressurizzata e insonorizzata con vetri colorati e finestrino scorrevole lato destro. Dotata di riscaldamento e condizionatore, prefiltro dell'aria in cabina, protezione del parabrezza
- **Allestimento speciale Pacchetto Waste per rifiuti, per impieghi gravosi, pulizia migliorata**

ART.07 - LUOGO E TERMINI DELLA CONSEGNA

Il mezzo noleggiato dovrà essere consegnato, presso l'Impianto di Smaltimento gestito da A.S.A. S.r.l. sito in Via San Vincenzo, snc – 60013 Corinaldo (AN), completo di tutto quanto richiesto nel presente Capitolato Speciale d'Appalto e, come previsto dalle vigenti disposizioni in materia, **entro 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi dalla data di comunicazione dell'aggiudicazione definitiva da parte della Committente.**

Per la "data di consegna" si intende quella in cui il mezzo d'opera viene effettivamente consegnato alla Committente completo, già collaudato, messo a punto e pronto all'utilizzo, il tutto a cura e spese del Fornitore.

La consegna dovrà essere eseguita esclusivamente nei giorni feriali e dovrà essere concordata con il direttore dell'esecuzione della Committente e comunque con un anticipo di almeno 5 gg lavorativi. La data di consegna deve risultare dal DDT debitamente compilato, su cui il personale incaricato della Committente dovrà porre in evidenza eventuali manchevolezze constatate nel mezzo all'atto della consegna a seguito della verifica in contraddittorio, senza che ciò supplisca in alcun modo alla verifica della conformità, a seguito della quale verrà redatto un verbale riportante:

- Copia del DDT di consegna del mezzo;
- Verifica di data e ora riportata sul DDT;
- Descrizione del veicolo con modello e numero di telaio;
- Indicazione delle ore motore all'atto della consegna;
- Verifica dei livelli di carburante, lubrificante e ogni altro materiale di consumo necessario all'uso immediato del veicolo;
- Collaudo di verifica del corretto funzionamento della ditta fornitrice;
- Distinta degli accessori dichiarati in sede di gara (es. attrezzi, manuale d'uso, estintore e quant'altro dichiarato);
- Presenza dei documenti necessari all'immediato utilizzo (se non in precedenza consegnati alla Committente).

Sul documento di trasporto del mezzo dovranno essere riportati in evidenza gli estremi dell'aggiudicazione e i riferimenti contrattuali che verranno comunicati dalla Committente, così da avere assoluta coerenza tra contratto, DDT e fattura.

Unitamente alla consegna deve pervenire alla Committente la documentazione di seguito elencata:

- Certificato di origine rilasciato dalla ditta costruttrice del mezzo;
- Dichiarazione di conformità relativa a tutte le norme in materia di sicurezza applicabili ai veicoli, alla componentistica e all'attrezzatura, con specifico riferimento delle norme alle quali si riferisce la dichiarazione stessa;
- Documenti relativi alla conformità alle norme CE del mezzo, dell'attrezzatura e di ogni singolo elemento e certificato di conformità che attesti la corrispondenza dell'insieme alla nuova direttiva macchine;
- Manuale d'uso e manutenzione della macchina e tutta la documentazione tecnica necessaria (relativa anche a rumore, vibrazioni, emissioni ecc.).

Per quanto concerne il "manuale d'uso e manutenzione", esso deve comprendere:

- Gli schemi grafici degli impianti presenti (schemi circuiti elettrici, pneumatici ed idraulici di tutta la fornitura, oltre allo schema della lubrificazione automatica se presente);
- Un piano di manutenzione programmata con lo scadenziario degli interventi;
- La descrizione completa delle procedure indicative da seguirsi alla presenza di anomalie ed emergenze;
- La descrizione di tutte le operazioni per lo smontaggio dei vari organi, il controllo, la pulizia, la riparazione, la sostituzione, la lubrificazione ed il rimontaggio, con specifica delle

attrezzature occorrenti per la corretta esecuzione. La descrizione deve essere completa delle procedure indicative da seguirsi per l'effettuazione dei controlli e rabbocchi quotidiani;

- La valutazione dei rischi residui ascrivibili all'utilizzo di attrezzatura ed allestimento in condizioni di lavoro standard;
- Scheda identificativa di materiali utilizzati nella realizzazione della struttura e dimensioni della stessa.

Sarà a cura del Fornitore, a fine periodo di noleggio, il ritiro della macchina. Sono a completo carico del Fornitore sia gli oneri relativi al trasporto, che tutti gli altri eventuali oneri preparatori che dovessero risultare necessari per esigenze di trasporto del mezzo al momento del ritiro.

ART.08 – ASSISTENZA TECNICO/MANUTENTIVA

Il Fornitore dovrà garantire la costante assistenza post-consegna alla Committente, direttamente o tramite Società debitamente autorizzate con apposito mandato ad effettuare tutti gli interventi manutentivi necessari per la funzionalità di tutte le parti costituenti la macchina, sia a carattere ordinario che straordinario incluso la fornitura e il ricambio di lubrificanti e ogni altro materiale (escluso carburante) parti difettose o danneggiate e il loro montaggio o riparazione, tutte comprensive della manodopera necessaria alla sistemazione a regola d'arte.

Tutti i rifiuti generati dalle manutenzioni saranno a carico del Fornitore, compreso lo smaltimento finale degli stessi in relazione a quanto di seguito riportato:

“In osservanza alla disciplina generale relativa alla nozione di “produttore” di cui all’art. 183, comma 1, lettera f) del Dlgs. 152/2006, il manutentore, la cui attività di manutenzione ha prodotto rifiuti, è il produttore degli stessi e pertanto l’azienda incaricata della manutenzione è qualificabile come produttore di rifiuti, in quanto generati dalla sua attività (di manutenzione). Pertanto, il produttore del rifiuto, generato dalle manutenzioni effettuate sui mezzi, è la ditta che ha eseguito le manutenzioni e i costi relativi saranno a carico della ditta”.

Risulteranno a carico della Committente solamente quei guasti dovuti ad incidente o ad uso improprio del veicolo. Le operazioni di manutenzione/riparazione a seguito di incidenti, rotture o danneggiamenti, la cui causa dimostrabile sia l'utilizzo improprio del mezzo, saranno precedute dalla formulazione del preventivo tecnico/economico e potranno avere luogo solo dopo il benestare della Committente.

Nel caso in cui, a causa dell'uso inappropriato del veicolo, si renda necessario un intervento di manutenzione con trasporto del veicolo presso la sede del Fornitore o di officine dallo stesso autorizzate e riconosciute, verrà ammesso il corrispettivo per il servizio di presa/resa

presso la sede della Committente entro e non oltre il limite di 50 km dal sito dell'Impianto di Smaltimento di Via San Vincenzo, snc – 60013 Corinaldo (AN).

La presa in carico del veicolo da parte del Fornitore dovrà essere effettuata nel più breve tempo possibile e comunque non oltre le 12 ore naturali consecutive successive alla comunicazione telefonica, e-mail della Committente. Il preventivo tecnico/economico dovrà essere trasmesso entro le 6 ore successive alla presa in carico del mezzo e/o componenti da riparare.

Il veicolo dovrà essere reso disponibile in piena efficienza nei tempi più brevi possibili e comunque non oltre 5 giorni lavorativi dal benestare alla riparazione, fatti salvi interventi particolarmente gravosi riconosciuti dalla Committente come tali, richiedenti più di 5 giorni lavorativi, i cui tempi di intervento saranno specificatamente concordati.

Il Fornitore dovrà garantire idonea copertura di assistenza tecnica in grado di coprire interamente le necessità manutentive per guasti non imputabili alla Committente e dovrà fornire alla Committente i nominativi, completi di indirizzo e numero telefonico, da contattare in caso di problematiche.

Tutti gli interventi, in garanzia, dovranno essere iniziati entro 8 ore dalla segnalazione della Committente.

A tutti i ritardi, non giustificabili, accusati dalle richieste di intervento entro le 8 ore in giorni lavorativi, verrà applicata una penale giornaliera, come specificato nel successivo art. 10, per le giornate di fermo macchina.

L'assistenza tecnica presso l'Impianto di Smaltimento gestito da A.S.A. S.r.l., sito in Via San Vincenzo snc, 60013 Corinaldo (AN), dovrà avvenire sempre in accordo con le esigenze tecnico/operative e con la regolamentazione di sicurezza in vigore presso la medesima.

L'assistenza post-consegna, dovrà essere fornita con adeguati ausili tecnici (officina mobile o quant'altro) presso la sede di utilizzo del mezzo locato per tutti gli interventi, salvo per le necessità specifiche e non altrimenti effettuabili di lavorazioni o interventi da eseguirsi presso officine attrezzate o la stessa sede del Fornitore. In questo caso l'assistenza post-consegna deve ritirare il mezzo dall'Impianto di Smaltimento gestito da A.S.A. S.r.l. sito in Via San Vincenzo, snc – 60013 Corinaldo (AN) e restituirlo ad intervento eseguito. Tutte le spese, comprese quelle di trasporto a/r sono a carico del Fornitore.

Gli interventi, dovranno comportare il tempo strettamente necessario alle lavorazioni e consentire la immediata riconsegna del mezzo. Gli interventi manutentivi dovranno essere normalmente completati entro le 12 ore, salvo complessità tecnica o cause di forza maggiore da dimostrare adeguatamente. Gli interventi di riparazione importanti dovranno essere espletati entro un periodo non superiore alle 48 ore dall'inizio dell'intervento. Tutti i

ritardi nell'effettuazione degli interventi saranno coperti da penale quotidiana per le giornate di fermo mezzo eccedenti la tempistica sopra riportata, quale risarcimento danni per mancato utilizzo del mezzo. Il Fornitore dovrà fornire un registro di manutenzione sul quale riportare gli interventi di manutenzione svolti, con i relativi estremi (km, ore di lavoro, riferimenti del mezzo, tipologia del guasto, inizio e fine intervento, operatore coinvolto, materiale ecc.). Tale registro dovrà essere reso disponibile, su supporto informatico, agli incaricati della Committente.

Il Piano di Manutenzione Programmata dovrà essere allegato all'offerta.

ART.09 - ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE

La ditta aggiudicataria dovrà prevedere, a proprie spese ed entro 5 (cinque) giorni naturali consecutivi dallo svolgimento, con esito positivo, della verifica di conformità del mezzo, ad impartire presso l'Impianto di Smaltimento gestito da A.S.A. S.r.l. sito in Via San Vincenzo, snc – 60013 Corinaldo (AN), alle opportune istruzioni necessarie alla buona condotta e manutenzione del mezzo oggetto del presente appalto, al personale preposto all'utilizzo, i tempi di addestramento non potranno essere inferiori a 4 (quattro) ore lavorative.

Parte delle operazioni di addestramento dovranno svolgersi in normali situazioni operative, cioè assistendo ed istruendo il personale nel corso delle operazioni effettive di lavoro. Tutte le informazioni date ai lavoratori dovranno risultare chiare e comprensibili e il Fornitore dovrà impegnarsi a far pervenire alla Committente copia del materiale didattico utilizzato per i corsi di addestramento. Il calendario di effettuazione dei corsi sarà concordato alla consegna, in sede di redazione del verbale di verifica di conformità.

ART.10 - PENALI

Per ogni violazione degli obblighi derivanti dal presente Capitolato e per ogni caso di carente, tardiva o incompleta esecuzione della fornitura, la stazione appaltante, fatto salvo ogni risarcimento di maggiori ed ulteriori danni, potrà applicare alla Ditta appaltatrice delle penali, variabili a seconda della gravità del caso, calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,5 per mille e l'1,50 per mille dell'ammontare netto contrattuale da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo e comunque non superiori, complessivamente, al 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale. L'eventuale applicazione delle penali non esime la ditta appaltatrice dalle eventuali responsabilità per danni a cose o persone dovuta a cattiva qualità dei prodotti forniti.

Il responsabile del progetto o il Direttore dell'esecuzione, con nota indirizzata al Dirigente, propone l'applicazione delle suddette penali specificandone l'importo. L'applicazione delle penali sarà preceduta da regolare contestazione scritta dell'inadempienza, a firma del Dirigente, avverso la quale la Ditta avrà facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro 3 (tre) giorni dal ricevimento della contestazione stessa. Resta, in ogni caso, ferma la facoltà della stazione appaltante, in caso di gravi violazioni, di sospendere immediatamente il noleggio alla Ditta appaltatrice e di affidarla anche provvisoriamente ad altra Ditta, con costi a carico della parte inadempiente ed immediata escussione della garanzia definitiva.

Il pagamento della penale dovrà essere effettuato entro 15 (quindici) giorni dalla notifica o dalla ricezione della comunicazione di applicazione. Decorso tale termine la stazione appaltante si rivarrà trattenendo la penale sul corrispettivo della prima fattura utile ovvero sulla garanzia definitiva. In tale ultimo caso la Ditta è tenuta a ripristinare il deposito cauzionale entro 10 (dieci) giorni dalla comunicazione del suo utilizzo pena la risoluzione del contratto.

ART.11 - GARANZIA PER DIFFORMITÀ E VIZI

L'Appaltatore ha l'obbligo di garantire che il mezzo consegnato alla Stazione Appaltante sia perfettamente conforme alla descrizione dell'offerta ed esente da vizi e/o difetti di qualsiasi genere o comunque tali da renderlo inadatto all'uso a cui risulta essere destinato. Per l'effetto, in presenza di qualsiasi vizio, difetto o non conformità lamentato o contestato dalla Stazione Appaltante, quest'ultima potrà esigere, a sua insindacabile scelta, l'eliminazione di detto vizio o difformità, ivi compresa la sostituzione del mezzo, che dovrà avvenire a spese dell'Appaltatore, ovvero pretendere la riduzione del prezzo pattuito, salvo in ogni caso il risarcimento del danno per colpa imputabile all'Appaltatore medesimo. La Stazione Appaltante si riserva comunque la facoltà di chiedere la risoluzione del contratto qualora le difformità o i vizi riscontrati, siano tali da rendere il mezzo inutilizzabile.

ART.12 - ONERI A CARICO DEL FORNITORE

La ditta Fornitrice si obbliga ad eliminare, a proprie cure e spese, tutti i vizi, i difetti, le imperfezioni e le difformità rispetto alle caratteristiche tecnico-prestazionali indicate nel presente Capitolato Speciale d'Appalto riscontrate nel mezzo consegnato nel periodo di durata del contratto. Il Fornitore è tenuto a garantire nel tempo la perfetta funzionalità della macchina e dell'attrezzatura, e pertanto questi, oltre ad effettuare le manutenzioni ordinarie nei tempi indicati in sede di offerta di gara, deve assicurare un servizio di pronto intervento

su chiamata del personale della Committente o di idonee officine/centri di assistenza autorizzati ed indicati in sede di gara entro 8 ore lavorative dal ricevimento della chiamata. Oltre al pronto intervento il Fornitore è tenuto a garantire il ripristino delle funzionalità della macchina entro 12 ore, esclusi i giorni festivi dall'inizio dell'intervento salvo quanto previsto in caso di riparazioni "importanti" come di seguito specificate.

Gli interventi di riparazione importanti dovranno essere espletati entro un periodo non superiore alle 48 ore dall'inizio dell'intervento. Qualora la macchina oggetto della fornitura presentasse evidenti gravi difetti di fabbricazione che ne pregiudichino l'ordinaria funzionalità, il Fornitore è tenuto all'immediato ritiro del mezzo e/o attrezzatura difettosa ed alla sua sostituzione con una nuova attrezzatura avente le medesime caratteristiche tecniche. Nel caso in cui gli interventi di manutenzione del bene fornito debbano essere obbligatoriamente effettuati presso il Fornitore o le officine/centri di assistenza autorizzate dalle case costruttrici ed indicate in sede di offerta tutti gli oneri relativi al trasporto nonché agli altri eventuali oneri preparatori che dovessero risultare necessari per esigenze di trasporto stesso saranno interamente a carico della ditta Fornitrice.

Nel caso in cui entro il termine di 8 ore sopracitato, la ditta Fornitrice non adempia all'obbligazione assunta, la Committente applica le penali di cui al presente CSA, riservandosi il diritto di far eseguire, ad altre imprese, le attività necessarie per l'eliminazione dei vizi, difetti, imperfezioni, difformità riscontrate, nonché la fornitura del bene non sostituito, nonché l'eventuale noleggio di altro bene, addebitando tutti i gli oneri e le spese al Fornitore, oltre al risarcimento danni subiti a seguito della condotta inadempiente.

Il Fornitore dovrà indicare nell'offerta quali pezzi, dispositivi, processi di lavorazione ecc. intende eventualmente adottare che siano oggetto di proprietà intellettuale o suoi o di terzi. Il Fornitore dovrà inoltre segnalare per ciascuno di essi gli estremi del diritto, allegare copia del relativo titolo oppure adeguata descrizione corredata da disegni e dimostrare che, nel caso di diritti di terzi, si sia procurata la licenza di fabbricazione ed uso od almeno una dichiarazione con la quale il detentore del diritto si impegni a concedergli della licenza, nell'intesa che eventuali diritti di proprietà intellettuale e di licenza, sia suoi, sia di terzi, sono da ritenere compresi nei prezzi contrattuali.

Il Fornitore ha l'obbligo di tenere esonerata e indenne la Committente da ogni pretesa vantata da terzi per il pagamento di eventuali diritti o royalties per l'utilizzo di diritti di proprietà intellettuale riferiti al complesso della fornitura e ad ogni suo singolo componente. Il Fornitore risponderà di qualsiasi reclamo o rivendicazione che venissero comunque sollevati per l'uso di materiali o di processi oggetto di diritti di proprietà intellettuale, indipendentemente dall'avvenuta accettazione di questi da parte della Stazione Appaltante,

la quale resta estranea a qualsiasi eventuale controversia tra il fornitore stesso e l'avente diritto.

Per quanto concerne il fermo mezzo per manutenzione si precisa che durante tutta la durata del contratto a nolo, il mezzo non potrà essere fermo per più di 15 giorni all'anno dalla data della consegna.

In caso di superamento dei termini indicati per la fermata per manutenzione, per ogni giorno eccedente i limiti prefissati, sarà addebitata una penale di importo pari al 0,3 per mille dell'importo dell'intera fornitura del bene oggetto del presente CSA.

La ditta fornitrice per ottemperare agli obblighi scaturenti dal presente articolo, può avvalersi di idonee officine/centri di assistenza autorizzati dalle case costruttrici, di provata esperienza tecnica.

Inoltre, è obbligo della Ditta Fornitrice garantire la reperibilità telefonica di un responsabile/referente tecnico sia facente parte della propria organizzazione, sia facente parte dell'organizzazione della officina o centro di assistenza, in qualunque orario anche al di fuori di quello di funzionamento previsto.

A garanzia degli obblighi qui richiamati, la Committente oltre ad avvalersi della cauzione definitiva, può sospendere i pagamenti eventualmente non ancora effettuati.

ART.13 - PAGAMENTO E TEMPI DI FATTURAZIONE

Il canone di noleggio offerto in fase di gara rimarrà fisso ed invariabile per tutta la durata del contratto e verrà liquidato a seguito di presentazione di regolare fattura mensile da parte del Fornitore da inviare alla Committente.

Al Fornitore non verrà riconosciuta nessuna anticipazione sull'importo contrattuale inerente l'appalto in oggetto.

La prima fattura di noleggio potrà essere emessa dal fornitore solo a seguito dell'esito positivo del verbale di collaudo di consegna del mezzo che dovrà concludersi entro 5 gg dalla consegna del mezzo noleggiato.

I pagamenti delle fatture sono fissati a 60 (sessanta) giorni fine mese data fattura. Il corrispettivo sarà liquidato solo a seguito di verifica di regolarità contributiva tramite il DURC. Costituisce condizione essenziale per il pagamento il fatto che il noleggio soddisfi gli standard di qualità previsti nella documentazione tecnica contrattuale.

La fattura dovrà essere intestata a: **A.S.A. Azienda Servizi Ambientali S.r.l., Via S. Vincenzo n. 18 - 60013 Corinaldo (AN).**

La Stazione Appaltante, al fine di garantirsi in modo efficace sulla puntuale osservanza delle clausole contrattuali, può sospendere, ferma l'applicazione delle eventuali penalità, i

pagamenti al fornitore cui sono state contestate inadempienze nell'esecuzione dell'appalto, fino a che questi non si sia posto in regola con gli obblighi contrattuali.

Resta inteso che la stazione appaltante non verrà considerata responsabile di ritardi nei pagamenti dovuti a fatto dell'Appaltatore, ivi comprese le inadempienze rispetto a quanto sopra, e tali ritardi non daranno titolo alla percezione di interessi o altro riconoscimento di sorta. Per quanto attiene la liquidazione della fattura verrà applicata la disciplina relativa alla regolarità contributiva.

In ottemperanza a quanto previsto dalla Legge di Bilancio 205/2017, le fatture dovranno essere trasmesse tramite lo SDI ed in formato elettronico.

Si applica regime IVA con scissione di pagamento ex. Art. 17-ter DPR 633/72.

In caso di fattura irregolare o di contestazione di inadempimento contrattuale da parte dell'azienda, il termine di pagamento verrà sospeso, dalla data della contestazione e sino a completamento della regolarizzazione ovvero conclusione dell'eccezione di inadempimento. In tal caso la Ditta non potrà opporre eccezioni alla sospensione del pagamento, né aver titolo a risarcimento di danni, né altra pretesa. Eventuali interessi moratori relativi ai pagamenti derivanti dall'oggetto del presente Capitolato saranno determinati esclusivamente nella misura del saggio legale, ai sensi dell'art. 1284 del Codice Civile.

Qualora la Committente dovesse addebitare al Fornitore una qualsiasi somma sulla base delle pattuizioni contrattuali, il Fornitore autorizza espressamente il Committente ad emettere fattura corrispondente ed a detrarre il relativo importo dagli importi ancora dovuti dalla Committente allo stesso Fornitore, o a sommare il detto credito a qualsivoglia credito a favore di A.S.A. S.r.l.. La compensazione ha luogo sulla base delle regole previste dall'art. 1243 del Codice Civile.

Il Fornitore e la Committente si obbligano al rispetto della normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari relativi ai contratti pubblici, prevista dall'art.3 della Legge n. 136/2010. In particolare, i pagamenti verranno effettuati dalla Committente esclusivamente tramite bonifico bancario o postale sullo specifico conto corrente dedicato all'appalto che il Fornitore dovrà comunicare alla Committente.

Pertanto, il Fornitore dovrà trasmettere all'ufficio amministrativo della Committente gli estremi del conto corrente bancario o postale dedicato all'appalto stesso (indicazione codice iban), nonché le generalità (nome, cognome e numero di codice fiscale) delle persone fisiche abilitate ad operarvi.

Il Fornitore è tenuto all'atto dell'emissione della fattura a garantire il rispetto di tale obbligo. Si precisa che il conto corrente comunicato potrà essere riferito al presente appalto anche in via non esclusiva.

Si precisa infine che sarà onere del Fornitore riportare nelle fatture il Codice Identificativo Gara (C.I.G.) coerentemente con quanto indicato nell'oggetto del contratto o nelle condizioni di pagamento del contratto stesso. Il contratto riporterà la dizione "attività non soggetta a codice C.U.P.", che dovrà essere evidenziata nelle fatture.

La Committente declina ogni responsabilità per ritardati pagamenti dovuti alla omessa indicazione in fattura di tali riferimenti.

ART.14- CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO

È vietata, a pena di nullità, la cessione totale o parziale del contratto.

Il concorrente può dichiarare, nella documentazione di gara, le parti di fornitura/ servizio che intende eventualmente subappaltare.

Sono comunque vietati l'integrale cessione del contratto di appalto e l'affidamento a terzi della integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni che ne sono oggetto, così come l'esecuzione prevalente delle lavorazioni ad alta intensità di manodopera. Il subappaltatore deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione degli stessi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale.

Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

ART.15 - CESSIONE DEI CREDITI

Si applicano per le cessioni di crediti le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52. Ai sensi dell'art. 120 comma 12 del D.Lgs. 36/2023 ed il relativo art. 6 dell'allegato II.14, disciplina le condizioni per l'opponibilità alle stazioni appaltanti.

Si ricorda che gli effetti della su indicata norma le cessioni di credito devono, a pena d'irricevibilità e inopponibilità nei confronti del debitore ceduto, essere stipulate in forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata e dovranno essere ritualmente notificate alla Committente.

ART.16 – RISOLUZIONE E RECESSO

La risoluzione e il recesso sono regolamentati dalla normativa vigente ed in particolare dagli art. 122 e 123 del D.lgs n. 36/2023.

L'esecuzione in danno non esime la ditta dalle responsabilità civili e penali in cui essa possa essere incorsa, a norma di legge, per i fatti che hanno motivato la risoluzione. La risoluzione dà diritto a A.S.A. S.r.l. di escutere la cauzione definitiva prestata dall'appaltatore, nonché di rivalersi su eventuali crediti della stessa Impresa, fatto in ogni caso salvo il risarcimento del danno ulteriore.

ART.17 - VINCOLO GIURIDICO

L'aggiudicazione della fornitura è subordinata al rispetto delle vigenti norme di legge e delle condizioni richieste nel presente Capitolato.

Mentre l'offerente resterà impegnato per effetto della presentazione stessa dell'offerta, l'Azienda non assumerà verso di questi alcun obbligo se non quando tutti gli atti inerenti alla gara ed ad essa necessari e dipendenti conseguiranno piena efficacia giuridica, compreso l'esito positivo delle pratiche antimafia di legge.

Qualora l'aggiudicatario non provveda all'invio dei documenti richiesti con la lettera di aggiudicazione, comprovando pertanto i requisiti per l'ammissione alla gara l'Azienda procederà alla revoca dell'aggiudicazione. Nel caso l'azienda avrà la facoltà di aggiudicare la gara alla ditta che segue in graduatoria quale migliore offerente, addebitando all'aggiudicatario inadempiente tutti i maggiori costi sostenuti.

ART.18 - GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria pari al 2% del valore complessivo dell'appalto e precisamente di importo pari ad € 4.800,00 (quattromilaottocentoeuro/00). Si applicano le riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente sotto forma di cauzione o di fideiussione.

Come meglio specificato all'art. 10 del Disciplinare di Gara.

ART.19 – GARANZIA DEFINITIVA

Prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario è tenuto a costituire apposita garanzia definitiva, a norma dell'art. 53 del d.lgs. n. 36/2023. La garanzia può essere costituita mediante cauzione, come precisato nell'art. 106 del Codice dei contratti, al quale si formula espresso rinvio, o con garanzia fideiussoria, anche in questo caso, con le modalità specificate dal citato articolo 106, purché contenga la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del codice civile, preveda espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, preveda l'operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta della stazione appaltante.

Non verrà accettata altra forma di costituzione della garanzia definitiva.

L'importo della garanzia definitiva può essere ridotto, oltre ai casi contemplati dall'art. 106, co. 8, primo, secondo e terzo periodo, anche per una percentuale pari al 20% (*max 20 per cento*), cumulabile con le riduzioni di cui al primo e secondo periodo del comma 8, quando l'operatore economico possieda le certificazioni individuate nell'allegato II.13.

ART.20 - STIPULA DEL CONTRATTO

Dopo che l'organo competente della Stazione Appaltante avrà aggiudicato in via definitiva la procedura, la stessa diverrà efficace solo all'esito positivo delle verifiche di legge. Dopo l'Aggiudicazione la Stazione Appaltante richiederà all'operatore economico i documenti necessari per la stipula del contratto. Se quest'ultimo non produce quanto richiesto nel termine fissato dalla stazione appaltante, e non concorrano giusti motivi da essere valutati dalla stazione stessa per la stipula tardiva, questa ha la facoltà di dichiararlo decaduto dall'aggiudicazione, di incamerare la garanzia provvisoria e di procedere all'affidamento al concorrente risultante aggiudicatario a seguito dell'esclusione della prima offerta. Le spese di stipulazione e registrazione del contratto di appalto saranno a carico dell'aggiudicatario, cui competono anche tutte le spese dipendenti dal medesimo, nessuna esclusa, ad eccezione dell'IVA.

ART.21 - MODIFICA DEI CONTRATTI IN CORSO DI ESECUZIONE

I contratti di appalto possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento nei casi previsti dall'art. 120 del D. Lgs. 36/2023. Si precisa che sono ammesse varianti, modifiche non sostanziali e/o servizi supplementari nei casi e modi espressamente indicati dal richiamato art. 120 del D. Lgs. 36/2023.

ART.22 – REFERENTI AZIENDALI DEL FORNITORE

Il Fornitore prima della sottoscrizione del contratto deve rilasciare apposita dichiarazione scritta attestante l'ubicazione della propria sede operativa, nonché i corrispondenti numeri di telefono, fax e indirizzo di posta elettronica certificata (PEC), e nominare un Referente Aziendale.

La Committente sarà autorizzata a recapitare a tale sede, a mezzo fax o PEC o Raccomandata con avviso di ricevimento, ogni comunicazione inerente la puntuale esecuzione del contratto. Ogni eventuale modifica deve essere immediatamente comunicata al Referente Aziendale della Committente.

Il referente aziendale del Fornitore dovrà essere reperibile tutti i giorni, festivi esclusi. Di tale incaricato dovranno essere forniti:

- Recapito telefonico di rete fissa;
- Recapito di cellulare;
- Recapito di fax;
- Recapito e-mail;
- Recapito PEC;

Eventuali sostituzioni in caso di congedi, malattie e/o assenze temporanee dovranno essere tempestivamente comunicate alla Committente e comunque dovrà essere in ogni caso garantita la reperibilità di un referente dell'aggiudicataria.

ART.23 – NORME TECNICHE PER L'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Il Fornitore deve acconsentire all'installazione sul mezzo di uno specifico strumento "fiscale" di misura che consenta di calcolare il consumo di carburante, sulla base delle ore di lavoro e del numero di giri erogati dal motore come disposto dall'Agenzia delle Dogane.

Il Fornitore dovrà inoltre acconsentire all'installazione sul mezzo di uno specifico strumento per la sicurezza che utilizza l'intelligenza artificiale per il riconoscimento delle persone o parti di persone chiamato "Kiwuitron" fornito ed installato dalla CGT – Compagnia Generale Trattori S.p.A.

ART.24 - GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE

Il Fornitore assumerà, senza riserva od eccezione, ogni responsabilità per danni alla Committente o a terzi, alle persone od alle cose, che potranno derivare da qualsiasi infortunio o fatto imputabile al Fornitore od al suo personale in relazione all'esecuzione della fornitura o a cause ad esso connesse. A tal fine il Fornitore dovrà stipulare, con Compagnia

di Assicurazione iscritta all'Albo Imprese dell'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS) ed autorizzata, sulla scorta di tale iscrizione, alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assunzione da rilasciare un idonea polizza di **Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.)** e di **Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro (R.C.O.)** per i rischi inerenti la propria attività, incluso l'appalto in oggetto, e con **l'estensione nel novero dei Terzi della Committente e dei suoi dipendenti** con massimale, per anno e per sinistro, di **€ 2.500.000,00 (duemilionicinquecentomila/00) unico con limite di € 1.500.000,00 (unmilioneinquecentomila/00) per ciascun dipendente** e valida per l'intera durata dell'appalto affidato. Il suddetto massimale rappresenta l'importo minimo da garantire; è, in ogni caso, onere del Fornitore stabilire la congruità di tale importo in funzione dell'appalto da svolgere, potendo quindi stipulare la suddetta polizza per un importo superiore.

Inoltre il mezzo noleggiato dovrà essere assicurato con compagnie abilitate come sopra specificato, contro i danni da ogni causa provocati e non riconducibili espressamente e direttamente alla responsabilità della Committente (a titolo esemplificativo e non esaustivo incendio, fulmine, scoppio, esplosione, guasti accidentali anche da ribaltamento, furto, eventi naturali e atti vandalici) con rinuncia alla rivalsa nei confronti della Committente e dei suoi dipendenti per colpa grave.

Con riferimento alle polizze di cui sopra è vietata ogni variazione senza la preventiva autorizzazione della Committente e sussiste l'obbligo di consegna di ogni quietanza di rinnovo di ogni anno.

Infine il fornitore, se obbligato ai sensi della legge 30/12/2023 e Decreto Ministeriale 30/01/2025 n. 18, dovrà presentare l'assicurazione per i rischi catastrofali sul mezzo noleggiato altrimenti dovrà presentare un'autodichiarazione con la quale dichiara di non essere soggetto all'obbligo.

ART.25 – DANNI DI FORZA MAGGIORE

Il fornitore non avrà diritto al alcun compenso per danni di forza maggiore

ART.26 - REQUISITI E NORMATIVA DI SICUREZZA

La consegna del mezzo deve avvenire nel rispetto di tutti i requisiti in materia di sicurezza stabiliti nel contratto, nelle presenti Condizioni Generali di Fornitura e nella restante documentazione consegnata al Fornitore. Deve essere inoltre rispettata la normativa in materia di sicurezza vigente al momento dell'esecuzione del contratto. Qualora, durante la consegna del mezzo o al momento o durante l'esecuzione del contratto, il Fornitore rilevi

un pericolo per la salute o la sicurezza delle persone, deve comunicarlo senza alcun indugio alla Committente; in qualunque caso il Fornitore è responsabile di tutte le eventuali consegne che dovessero derivarne.

Qualora il Fornitore, per la consegna del mezzo, si avvalsesse di vettori terzi, si renderà responsabile della loro informazione e formazione circa le eventuali Note Informative dei rischi specifici, ricevute dalla Committente e circa le misure di prevenzione e protezione concordate con la Committente e sarà altresì responsabile del loro comportamento e dell'eventuale mancato rispetto di tali misure e delle norme di comune prudenza per prevenire ed evitare qualsiasi incidente. Nel caso in cui parte delle attività incluse nel contratto di appalto siano concesse in sub-affidamento, il Fornitore è tenuto a trasferire alle imprese sub-affidatarie i propri impegni in merito al rispetto della normativa sulla sicurezza e degli obblighi contrattuali limitatamente all'attività sub-affidata e a promuovere il loro coordinamento, oltre a verificare che il personale dei propri sub-affidatari sia stato anch'esso formato e addestrato al rispetto delle prescrizioni incluse nel presente capitolato.

Nel rispetto dei principi di cooperazione e coordinamento, ai sensi dell'art.26 del D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i., il Fornitore deve partecipare alle riunioni indette dal Referente Aziendale del Committente. La firma del verbale di Riunione di coordinamento e cooperazione è impegnativa per il Fornitore.

Qualora la Committente dovesse essere oggetto di richieste di risarcimento per inadempimento delle norme di sicurezza o altre norme applicabili, di qualsiasi tipo, la stessa si riserva di chiedere al Fornitore il rimborso di tutti i danni, costi, spese ed indennizzi, ogniquale volta il noleggior non sia stato corretto ed abbia causato direttamente o indirettamente la richiesta di risarcimento.

ART.27 - BREVETTI

Il Fornitore garantisce di essere in possesso delle licenze e dei brevetti relativi ai materiali ed alle apparecchiature oggetto del contratto/ordine e comunque di essere titolare dei diritti inerenti alla produzione ed alla vendita. Il Fornitore solleva la Committente da ogni responsabilità in merito ai costi o danni subiti in caso di eventuali contestazioni di terzi circa effettive o presunte violazioni delle norme poste a tutela dei diritti di brevetto, ivi compresi i modelli di utilità e dei diritti sulle opere dell'ingegno e ciò anche in riferimento ai metodi ed agli strumenti utilizzati dal venditore per la produzione dei beni forniti.

Il Fornitore si impegna a tenere la Committente sollevata ed indenne in ogni tempo contro ogni e qualunque rivendicazione da parte di titolari o concessionari di brevetti, licenze, disegni, modelli, marchi di fabbrica od altro, concernente i prodotti, i procedimenti (metodi e

strumenti utilizzati dal venditore e/o per la produzione) ed i mezzi tutti utilizzati nell'adempimento del contratto/ordine con l'obbligo di ottenere a propria cura e spese le cessioni, licenze od autorizzazioni necessarie, come pure di sopportare tutte le spese eventuali per diritti, rivendicazioni ed indennità relative, avendo lo stesso di ciò tenuto debito conto nell'accettare l'ordine.

Il Fornitore si obbliga pertanto a provvedere alla difesa in giudizio e quant'alto del caso, salvo sempre il diritto della Committente di esigere dal Fornitore l'indennizzo del danni e delle spese che la Committente stessa fosse stata costretta per tali motivi a sostenere. Quelle parti del noleggio per cui fosse imposta alla Committente la sostituzione o modifica a seguito di contestazione in relazione al contenuto del presente articolo, dovranno essere al più presto sostituite o modificate a completa fornitura, le caratteristiche di funzionamento e le garanzie.

ART.28 - RESPONSABILITA' DELL'AGGIUDICATARIO ED ASSICURAZIONI

Il Fornitore è responsabile del corretto adempimento del contratto, restando inteso esplicitamente che le prescrizioni contenute nel contratto saranno da essa riconosciute idonee al raggiungimento di tali scopi e pertanto la loro osservanza non limiterà né ridurrà la sua responsabilità. Il Fornitore deve garantire la Committente dall'evizione totale o parziale della fornitura e valgono le prescrizioni stabilite dagli articoli 1476 e ss. del codice civile.

La presenza sui luoghi della fornitura, di personale della Committente non limiteranno né ridurranno la piena e incondizionata responsabilità del Fornitore ai fini della perfetta esecuzione delle attività.

Il fornitore è responsabile del comportamento di tutti i suoi dipendenti (inclusi eventuali vettori terzi) per quanto attiene all'osservanza di quanto stabilito dalle disposizioni di legge e alle norme di comune prudenza per prevenire ed evitare qualsiasi incidente.

La fornitura oggetto del contratto dovrà rispondere nel suo complesso ed in ogni singola parte, a tutte le norme vigenti in materia all'atto della consegna. Il Fornitore si impegna inoltre ad ottemperare a tutti i controlli ed eseguire tutte le prove richieste per verificare la conformità della fornitura alle prescrizioni di contratto. Qualora la fornitura sia assegnata ad un Consorzio e quindi sia eseguita da una consorziata esecutrice, la Committente, in caso di ripetuti e comprovati inadempimenti da parte dell'esecutore, ha la facoltà di allontanare il Fornitore consorziato inadempiente e di pretendere la sostituzione con altra consorziata esecutrice; in tal caso, il Consorzio non potrà opporsi alle decisioni assunte dalla Committente. Qualora la fornitura sia assegnata a d un Consorzio ordinario di concorrenti,

lo stesso Consorzio, prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività, è tenuto ad indicare le generalità del proprio consorzio esecutore. Nel caso in cui la fornitura sia aggiudicata ad un R.T.I. di cui all'art.34, c.1, lett. d) del D.Lgs. 163/2006 o ad un consorzio o soggetto di cui, rispettivamente, alle lett. e) ed f) del medesimo articolo di legge, costituito in forma orizzontale, le imprese riunite in raggruppamento ovvero quelle consorziate designate per l'esecuzione del noleggio devono la fornitura stessa nelle percentuali corrispondenti alle quote di partecipazione al raggruppamento o al consorzio dichiarate in fase di gara. È fatta salva la facoltà per tali imprese di chiedere alla Committente la modifica in corso d'opera di dette percentuali. La modifica potrà avere corso solo previa espressa autorizzazione da parte della Committente.

ART.29 - OSSERVANZA DEGLI OBBLIGHI DI LEGGE

L'Affidataria dovrà ottemperare i seguenti obblighi:

- applicare ai propri dipendenti tutte le disposizioni derivanti da norme e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi;
- continuare ad applicare i sopra indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui al comma precedente vincolano l'aggiudicataria anche nel caso in cui questa non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente contratto;
- dimostrare, a semplice richiesta della stazione appaltante, l'adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti.
- Assolvere ogni altro obbligo di legge vigente per l'affidamento di cui trattasi ancorché non espressamente richiamato.
- Mantenere per tutta la durata dell'appalto i requisiti necessari per l'esecuzione dello stesso ancorché derivanti da norme intervenute successivamente all'affidamento.

ART.30 - VALIDITA' ED ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

Le clausole contenute nel presente CSA s'intendono integralmente recepite nel Contratto di appalto e si considerano accettate dal Fornitore, ai sensi dell'art. 1341/1° comma del Codice Civile. Tali condizioni si applicano di diritto e rimangono in vigore comunque sino al completo adempimento delle obbligazioni contrattuali.

Qualora una o più delle clausole contenute nelle condizioni generali di contratto sia annullata o venga dichiarata nulla o inefficace ai sensi di legge, la validità delle rimanenti clausole non viene pregiudicata.

ART.31 - RISERVATEZZA

Il Fornitore ha l'impegno di mantenere la più assoluta riservatezza circa l'uso di tutti i documenti forniti dalla Committente, per lo svolgimento del noleggio. Il Fornitore è comunque tenuto a non pubblicare articoli e/o fotografie, su siti internet, testate giornalistiche ecc., relative ai luoghi in cui dovrà svolgersi l'appalto, salvo esplicito benessere della Committente.

ART.32 - ELEZIONE DI DOMICILIO E SUA VARIAZIONE E VARIAZIONE REGIONE SOCIALE

L'aggiudicatario ha l'obbligo di eleggere un domicilio legale per l'esecuzione del contratto. Tale domicilio (quello normale dell'Impresa o elettivo), sarà precisato nel contratto. Essa ha altresì l'obbligo di comunicare le variazioni del domicilio indicato in contratto. In mancanza, le conseguenze del ritardo nell'esecuzione del servizio dipendente dal mancato tempestivo recapito della corrispondenza, saranno senz'altro a carico dell'aggiudicataria stessa. In caso di cambio di ragione sociale o di trasformazione della società, l'aggiudicataria ha l'obbligo di comunicare tempestivamente le variazioni. La Committente si riserva la facoltà di proseguire nell'esecuzione del contratto.

ART.33 - FORO COMPETENTE

Ai fini dell'esecuzione del contratto e per la notifica di eventuali atti giudiziari, la ditta aggiudicataria dovrà comunicare espressamente il proprio domicilio. Per le controversie che

dovessero insorgere tra le parti, relativamente all'interpretazione, applicazione ed esecuzione del contratto, sarà competente il foro di Ancona.

ART.34 - NORME DI RINVIO ED INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO

Per quanto non espressamente previsto dal presente Capitolato, dal Disciplinare, dal Bando di gara e dalle disposizioni in tali atti richiamate, valgono le vigenti normative e regolamenti emanati in materia nonché al Codice Civile.

In assenza di accordo fra le parti, le clausole si interpretano in maniera più favorevole per la committente, parimenti prevarrà l'ipotesi più favorevole per la committente in caso di eventuali incongruenze o contraddittorietà tra i diversi atti di gara.

ART.35 - PRIVACY

Facendo riferimento all'art. 13 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, si precisa che:

- a) titolare del trattamento è la Società Azienda Servizi Ambientali S.r.l. ed i relativi dati di contatto sono i seguenti: pec: asambiente@pec.it tel. 071-7976209, mail: amministrazione@asambiente.it.
- b) il conferimento dei dati costituisce un obbligo legale necessario per la partecipazione alla gara e l'eventuale rifiuto a rispondere comporta l'esclusione dal procedimento in oggetto;
- c) le finalità e le modalità di trattamento (prevalentemente informatiche e telematiche) cui sono destinati i dati raccolti ineriscono al procedimento in oggetto;
- d) l'interessato al trattamento ha i diritti di cui all'art. 13, comma 2, lett. b), tra cui quello di chiedere al titolare del trattamento (sopra citato) l'accesso ai dati personali e la relativa rettifica;
- e) i dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori della Società Azienda Servizi Ambientali S.r.l. implicati nel procedimento, o dai soggetti espressamente nominati come responsabili del trattamento. Inoltre, potranno essere comunicati a: i concorrenti che partecipano alla gara, ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi del decreto legislativo n. 36/2023 e della legge n. 241/1990, i soggetti destinatari delle comunicazioni previste dalla legge in materia di contratti pubblici, gli organi dell'autorità giudiziaria. Al di fuori delle ipotesi summenzionate, i dati non saranno comunicati a terzi, né diffusi, eccetto i casi previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea;

- f) il periodo di conservazione dei dati è direttamente correlato alla durata della procedura d'appalto e all'espletamento di tutti gli obblighi di legge anche successivi alla procedura medesima. Successivamente alla cessazione del procedimento, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa;
- g) contro il trattamento dei dati è possibile proporre reclamo al Garante della privacy, avente sede in Piazza Venezia, n. 11, 00187, Roma – Italia, in conformità con le procedure stabilite dall'art. 57, paragrafo 1, lettera f) del regolamento (UE) 2016/679.

Il Tecnico a supporto del RUP

Dr. Geol. Lorenzo Magi Galluzzi



Il Responsabile Unico del Progetto

Marica Antonietti



Per accettazione contrattuale espressa di tutte le clausole del presente capitolato

Per la ditta:

Firma del Legale Rappresentante: